

XX.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Discussione del progetto di legge: «Modificazione agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza» (N. 9) — Parlano il presidente del Consiglio ed il senatore Lanzara, ff. di relatore — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: «Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali» (N. 26) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Ferraris ed Astengo, ff. di relatore, ed il presidente del Consiglio — Dopo osservazioni e proposte dei senatori Saredo, Ferraris, Gadda, Astengo, ff. di relatore, e del presidente del Consiglio sono approvati, modificati in parte, i nove articoli del progetto dell'Ufficio centrale e l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Saredo. Il progetto di legge è rinviato all'Ufficio centrale per il coordinamento — Chiusura di votazione — Discussione del progetto di legge: «Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore della Esposizione d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'arvenire le concessioni di tombole e lotterie» (N. 47) — Parlano il ministro delle finanze ed il senatore Finali, ff. di relatore — Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Peiroleri di un mese e il senatore Pierantoni di otto giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina: di un commissario nella Commissione permanente di finanze; di un commissario di sorveglianza al debito pubblico, e per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge approvati nell'ultima seduta:

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo «Garibaldi» in Tunisi;

Approvazione della spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento;

Passaggio dalla Regia Marina al Regio Esercito di talune categorie di militari in congedo;

Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte e frattanto estrarrò a sorte i nomi dei senatori che faranno da scrutatori per le due votazioni: del commissario nella Commissione permanente di finanze e del commissario di sorveglianza al debito pubblico.

Risultano scrutatori:

Per la votazione per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze: i signori senatori Odescalchi, Pallavicini e Schupfer.

Per la votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico: i signori senatori Mariotti, Ruffo-Bagnara e Rattazzi.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza» (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dare lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza modificati da quella del 31 marzo 1892, n. 173 sono sostituiti i seguenti:

Art. 28. È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° Le diserzione qualificata cioè con asportazione d'arma da fuoco del corpo;

2° L'insubordinazione ai superiori accompagnata da minacce o vie di fatto.

Sono superiori i comandanti e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 31. Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipen-

denza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Nelle città sedi di questura, sono istituiti comandanti di compagnia da nominarsi con decreto reale giusta le norme che saranno determinate da apposito regolamento.

Gli stipendi degli ufficiali sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone la seguente aggiunta all'articolo unico:

«Ai comandanti sarà concesso l'aumento sessennale dello stipendio per due volte consecutive».

Propone inoltre il seguente ordine del giorno:

«Il Senato invita l'onorevole ministro dell'interno a presentare al più presto le disposizioni emesse pel riordinamento degli uffici, dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza nella capitale del Regno».

Prego il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di dichiarare se accetta l'aggiunta proposta all'articolo unico e l'ordine del giorno.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Anzitutto dichiaro che accetto senz'altro l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale che invita il Governo a presentare i provvedimenti sul riordinamento degli uffici, dei funzionari ecc. ecc. nella capitale del Regno.

Circa la piccola variante che sarebbe portata all'ultimo alinea di questo articolo unico, ammetto ch'essa ne spiega meglio il concetto.

L'articolo proposto dal Ministero è contorme a quanto è già detto nel regio decreto del 29 settembre 1893 relativo al corpo delle guardie di città di Roma; quindi, ripeto, la variante chiarirebbe il senso dell'articolo stesso.

Però vorrei pregare l'Ufficio centrale di considerare che l'applicazione di questo capoverso non potrà aver luogo che fra sei anni; quindi se si potesse evitare che la legge tornasse alla Camera dei deputati per un'altra votazione, io credo che sarebbe meglio nell'interesse del servizio e per arrivare definitivamente alla costituzione dei quadri degli ufficiali delle guardie di città.

Io non ho difficoltà di dichiarare che prima di sei anni si presenterà l'occasione di ritornare su questa legge, e prendo impegno, come Governo, di modificarla nel senso proposto. D'altra parte non credo che si sia rinunciato al progetto già altra volta fatto, circa il concentramento del servizio della polizia amministrativa e della giudiziaria. Anche su questo dichiaro, e mi rincresce che l'onorevole relatore non sia presente, che non vi è in contrario nessun concetto determinato *a priori*, e che niente di concreto è stato finora stabilito in proposito.

Dichiaro inoltre che il Governo, se l'Ufficio centrale insiste, si rimette; ma lo prego di non insistervi per evitare che questo progetto di legge ritorni alla Camera dei deputati.

LANZARA, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZARA, *ff. da relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni dell'on. presidente del Consiglio sull'accettazione dell'ordine del giorno proposto.

Prende pure atto delle dichiarazioni in merito dell'emendamento fatto all'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge, e quindi l'Ufficio centrale ritira l'emendamento medesimo.

L'onorevole senatore Sensales, relatore, assente per ragioni di salute, al quale auguro sollecita guarigione, mi ha dato l'incarico di manifestare il suo consenso alla deliberazione presa dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Avendo l'Ufficio centrale ritirato l'emendamento proposto, dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge presentato dal Governo.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge, constando di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro; lo rileggo:

« Il Senato invita l'onorevole ministro dell'interno a presentare al più presto le disposizioni emesse pel riordinamento degli uffici, dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza nella capitale del Regno ».

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali » (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali ».

Devo prima di tutto interrogare il signor ministro se intende che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale oppure su quello ministeriale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 26-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Ferraris, iscritto, ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Ho esitato molto a chiedere l'iscrizione per parlare nella discussione generale, ed esito ancora nel prendere la parola.

Le ragioni della mia esitanza sono molte; la prima è il rispetto, che debbo alle deliberazioni, che in proposito di questo disegno di legge, ebbe già a prendere il Senato.

Un'altra ragione sta nella perizia, che nell'altro ramo del Parlamento si esercitò su questo progetto di legge, una terza infine è nella perizia e nell'esperienza degli egregi nostri colleghi, i quali compongono l'Ufficio centrale.

A ciò si aggiunge ancora che le osservazioni, che io prego il Senato mi permetta di fare, non sono sul concetto della legge, come indicherebbe la discussione generale che si è aperta, ma sopra tali e tanti diversi articoli della legge, i quali potrebbero essere, a mio modesto avviso, molto migliorati.

E il miglioramento non è mio, ma si desume piuttosto da quella regola di disciplina legislativa che insegna, che, ogni qualvolta si tocca una legge organica, aggiungendovi delle disposizioni che devono attagliarsi a tutto il sistema della legislazione, si deve seguire questo

generale principio: di usare, per quanto è possibile, tutte le espressioni della legge organica, affinché non avvengano difficoltà e differenze nell'interpretazione e nell'applicazione.

Mi permetterà dunque il Senato che io gli chiegga venia del dovere, non impugnare (come sarebbe proprio della discussione generale) il concetto generale della legge; ma indicare le varie modificazioni che, secondo il mio avviso, dovrebbero introdursi nel testo della legge.

Lo so, io potrei e dovrei a ciascuno degli articoli ai quali si riferiscono le mie osservazioni, prendere la parola, e proporre all'esame dell'Ufficio centrale, e quindi alle deliberazioni del Senato, le modificazioni che io intenderei di proporre.

Ma sono diverse, e non tutte di molta rilevanza, le osservazioni e le modificazioni che io propongo. E, appunto per rendere più facile la discussione, e sopra tutto per richiamare l'attenzione del benemerito Ufficio centrale e del Senato intorno alle modificazioni che desidero proporre, mi son preso la libertà di far passare il testo di esse all'Ufficio centrale.

Premesse queste venie, vengo senz'altro alla dimostrazione di quello che io ho in genere accennato.

Esaminiamo l'art. 1: trovo in primo luogo e troverà il Senato, indicata la trascuranza, o l'omissione che si facessero per la pubblicazione delle matricole delle tasse e delle entrate. Ora l'articolo comincia con queste parole: « Quando le Giunte municipali e le Commissioni locali », ecc.

Ma, o signori, chi amministra il Comune è l'Amministrazione comunale, e soprattutto il sindaco che ne è dichiarato il capo dalla legge.

Quindi non alla Giunta municipale si dovrebbe indirizzare il nuovo precetto della legge, ma piuttosto all'Amministrazione comunale la quale comprende anche come capo il sindaco, il quale poi opera secondo il prescritto della legge, per mezzo della Giunta municipale, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; sarebbe quindi questa la prima mutazione che avrei avuto in animo di proporre, che cioè, invece di dire *delle Giunte municipali e delle Commissioni locali* si dicesse: *l'Amministrazione comunale*.

Che cosa è l'Amministrazione comunale?

Basta consultare la legge per saperlo. Quindi col mio emendamento non nascerebbe il dubbio che in certo modo si volesse escludere la responsabilità del sindaco che è il capo dell'amministrazione. E poi, per quale ragione indirizzare e creare la Giunta municipale come ente separato che agisca in disparte dal Capo che la presiede?

Soggiunge l'articolo: che non curino questi due enti, la esazione delle tasse e dei dazi deliberati. Comincio dalla osservazione secondaria che consiste nella parola « deliberati ».

Apro la legge comunale e provinciale e veggio che l'amministrazione di un comune ha facoltà di *istituire* dei dazi.

Ora che l'istituzione dei dazi dipenda dalle deliberazioni dell'amministrazione, sta bene, ma per qual ragione introdurre questa nuova parola mentre vi è una parola più esatta?

Ma non basta, o signori, vi è un'altra osservazione da fare.

Nei progetti di legge allorquando si vogliono supplire certe omissioni o colpire certi fatti, questi fatti si specificano nel testo della legge e non si usa un'espressione che invece è piuttosto riassuntivo del concetto.

Di che cosa sarebbero colpevoli le amministrazioni comunali?

Di non esercitare i dazi e le tasse in conformità della legge sia per il modo come per i termini.

E nella relazione si accenna a come si debba precisamente antivedere e provvedere agli abusi che per mezzo di omissioni o di aggravamenti si commettono da certe amministrazioni comunali.

Dagli uni si pretende una somma e dagli altri un'altra; dagli uni si pretende l'esattezza del pagamento, agli altri si fanno delle facilitazioni.

Dunque si dovrebbe provvedere a questo, imperocchè il Senato sa come di alcune tasse si faccia il pagamento non immediatamente, ma a termini determinati.

Queste sono adunque le principali variazioni che io introdurrei nel primo articolo.

Non parlo delle modificazioni secondarie, perchè ciò sarebbe troppo alieno dallo scopo che mi propongo, cioè di far vedere la necessità di modificare la dizione della legge in confor-

mità delle altre norme già stabilite da leggi organiche.

E passo all'art. 2. Questo articolo parla della *responsabilità* dei tesorieri. Non mi occupo della parola *tesorieri*, perchè, secondo la legge, non tutti i comuni debbono avere un tesoriere, ma tutti i comuni debbono avere un esattore.

Che cosa si dice con questo articolo? Che colui il quale deve pagare, o per il comune o per la provincia, deve eseguire e stare alle disposizioni della legge in ordine ai mandati, le quali disposizioni si richiudono nel progetto in tre concetti: irregolarità nella forma, non riferimento a stanziamento nel bilancio, infine non sottoscrizione di tutti coloro che debbono concorrere nella spedizione dei mandati.

Ma per quale ragione noi faremmo delle dichiarazioni le quali sono comprese negli articoli 52 e 325 della legge comunale e provinciale?

Ora, quando noi ricorderemo gli articoli 52 e 325 della legge comunale e provinciale non è necessario ricorrere ad altre dichiarazioni, perchè così verrebbe sempre il dubbio che si siano volute introdurre delle modificazioni alle disposizioni in materia.

Vi è però una disposizione che forse è nel concetto del progetto di legge, ma non è bene spiegata. Si può presentare un mandato il quale sia nelle sue forme completamente consentaneo alle disposizioni degli articoli 52 e 325; ma è possibile che gli amministratori abusino dello stanziamento in bilancio di maniera che si presenti un mandato per somma maggiore di quella che resta disponibile.

È questo concetto che trovasi espresso nel progetto; ma, secondo il mio avviso, dovrebbe dirsi in conformità degli stanziamenti e che non ecceda la capienza degli stanziamenti stessi.

Veniamo all'art. 3. Nell'art. 3 si dichiara che le somme *disponibili* debbono essere investite in titoli del debito pubblico; e che le somme eccedenti gli ordinari bisogni debbono essere depositate presso le Banche di emissione.

Che cosa si vuol dire con *somme disponibili*?

Noi in linguaggio riassuntivo diciamo somme disponibili, ma se abbiamo la distinzione che è determinata nell'art. 152 della legge comunale, per qual ragione useremo dunque l'espressione la quale risponde con precisione al con-

cepto della legge organica e che potrebbe invece supporre disforme?

Dunque diciamo invece: «le entrate di cui all'art. 152 della legge comunale e provinciale».

Vi è un'altra osservazione che sembra di forma, ma tuttavia non è rispondente al testo della legge generale e della legge speciale e che potrebbe inoltre creare qualche dubbio nella sua applicazione, che cioè dopo aver parlato dell'investimento in titoli al debito pubblico si dice: od *assimilati*.

Ma che cosa si vuol dire con questa parola? Noi abbiamo nelle disposizioni tanto della legge organica, quanto nell'art. 330 del Codice di procedura civile, la dichiarazione che indica quei titoli che sono *garantiti* dallo Stato.

Dunque a che parlare di assimilazione dal momento che nelle leggi organiche abbiamo un'altra dichiarazione precisa?

L'art. 4 parla delle cauzioni e fa una distinzione tra i contratti ordinari e i contratti speciali, e questo sta bene.

Veniamo alla forma. Si dice: La cauzione di regola è ammessa in numerario.

Il Senato mi permetterà ricordare che, allorché si accetta la dichiarazione con cui si ammette un caso speciale, questo è restrittivo della regola ordinaria.

Ora, la regola comune, nei contratti ordinari, è che le cauzioni sieno in numerario. Ma la parola numerario che cosa è? È una parola di borsa?

Nell'indicato art. 330 del Codice di procedura civile sta scritto: in danaro o in titoli garantiti dallo Stato. Per qual ragione useremo noi un'altra espressione?

Nell'art. 5 si risolve una grandissima questione, quella cioè: se i proventi che devono servire alle spese ordinarie dei comuni o delle provincie possano essere soggetti a *prosecuzione*.

Si dice che non possono essere soggetti di *prosecuzione*. Ma anche qui dobbiamo vedere quale sia la disposizione della legge organica in vigore.

Già il Senato ne ebbe una prova recentissima nella questione della cedibilità degli stipendi. Ora si tratta di guarentire, secondo il concetto della legge e dello stesso Ufficio centrale, i proventi che debbono essere consacrati al disimpegno dei servizi correnti.

Vi sono molti modi con cui questi proventi potrebbero essere distratti. Prima di tutto cessione, in secondo luogo col sequestro, in terzo luogo coll'istanza preveduta dall'art. 1835 del Codice di procedura civile, infine con l'esecuzione. Perché useremo una disposizione complessiva che potrebbe dar luogo a molti e gravi dubbi? Quindi vorrei che questi proventi fossero assicurati tanto dalle cessioni che talvolta si fanno per garantire il rimborso dei mutui, come dai sequestri, pignoramenti ed atti esecutivi.

Vengo all'ultima proposta.

Nel modificare un articolo di regolamento si usano espressioni che vorrei fossero nuovamente esaminate: vi è un dubbio forse che, a parer mio, il Senato dovrebbe esaminare e risolvere: se cioè con una legge si debba portare una riforma ad un regolamento per regio decreto.

Il legislatore può fare quello che vuole, può introdurre quelle disposizioni che crede, senza che voglia pretendere di codificare con un atto di potere esecutivo.

Ma questa è una questione astratta, passiamo a quella concreta di forma.

Indicata la necessità che la discussione del conto consuntivo venga fatta prima della sessione di autunno (disposizione questa giustissima, perchè per formare il bilancio che si discute nella sessione di autunno è utile conoscere quale sia il risultato dell'esercizio dell'anno anteriore), è detto nel progetto, come si proponga di modificare: « la discussione del conto prima che cominci la sessione di autunno ».

Ma il legislatore si esprime in altro modo.

Penso che quella proposta appartiene piuttosto alla disciplina di esecuzione che al disposto solenne della legge; ma, comunque, la legge, quando fa una dichiarazione, deve esprimersi in modo da corrispondere precisamente allo scopo della medesima.

Ora quale è lo scopo della legge? Che la discussione del conto sia fatta prima dell'apertura della sessione di autunno.

Questo è modo di semplice forma, ma che dovrebbe essere, a mio avviso, risolto col disporre che la discussione del conto si facesse in guisa che fosse compiuta prima dell'apertura della sessione di autunno.

Signori! io vi ho annoiato con minuzie, ma

sono minuzie che hanno il loro valore, poiché bisogna, ogni volta che si tratta di leggi speciali, usare quelle espressioni che si conciliano con le disposizioni delle leggi organiche, e nella stessa forma, acciocchè si mantenga sempre la medesima interpretazione nella varietà dei casi, a cui le leggi debbano applicarsi.

Vi ho annoiato; ma avrei dovuto ad ogni articolo annoiarvi maggiormente con la discussione speciale di quei miglioramenti, che ho studiato e che io reputo utili, se non necessari.

Per non fare ciò, ho pregato l'Ufficio centrale di esaminare previamente quelle modificazioni, perchè non vorrei dissentire dagli egregi colleghi dell'Ufficio centrale, per evitare una discussione su questioni che, per la loro indole minuziosa, sarebbe meglio esaminare al tavolo, privatamente.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. In assenza del relatore, che è malato, ed al quale auguro pronta guarigione, prendo la parola innanzi tutto per ringraziare l'egregio collega Ferraris dei suoi emendamenti, i quali migliorano di molto, senza dubbio, il testo del progetto di legge.

Dichiaro quindi che per parte nostra non abbiamo nessuna difficoltà ad accettarli perchè li troviamo giusti; cosicchè parte man mano che ad ogni articolo saranno presentati, noi confermeremo che li accettiamo, perchè, ripeto, non vi troviamo nulla che snaturi il concetto della legge, che è bene sia condotta in porto dopo tanti anni che va dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi associo alle parole dell'onorevole relatore.

Anch'io ho ascoltato con molta attenzione le acute e sottili osservazioni del senatore Ferraris. Ma penso esser meglio che i di lui emendamenti, come l'onor. relatore ha già detto, siano proposti ed accettati o non, discutendosi articolo per articolo.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Anzitutto la pregherei di volere

inviare per iscritto al banco della Presidenza i suoi emendamenti.

FERRARIS. Ringrazio l'on. ministro e i colleghi dell'Ufficio centrale delle loro dichiarazioni. Io non avevo osato e non oso, malgrado che io debba essere avvezzo alle discussioni parlamentari, di pregare che le mie modificazioni non fossero discusse in seduta privata.

È possibile che alcune di esse non siano accettabili. Io sarò per parte mia arrendevolissimo alle osservazioni che mi si faranno; ma credo sarebbe bene risparmiare al Senato la lunghezza e la minutezza di discussioni importanti, ma puramente formali.

Cosicchè io pregherei l'on. presidente di far sua la mia proposta, e pregare l'Ufficio centrale di esaminare, se crede, col mio concorso, le modificazioni che propongo. Credo che il Senato ci guadagnerebbe, non foss'altro, nel tempo e nella chiarezza della discussione.

PRESIDENTE. Devo avvertire il senatore Ferraris che il senatore Saredo ha presentato a sua volta parecchi emendamenti a questi articoli.

Evidentemente, se come il senatore Ferraris crede possa avvenire, potesse l'esame di questi emendamenti esser fatto privatamente in seno dell'Ufficio centrale, dovrebbero anche gli emendamenti del senatore Saredo essere inviati a quell'Ufficio, perchè, con l'intervento dei proponenti, si potesse semplificare la discussione.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Io credo che il Senato possa senz'altro passare alla discussione di questo progetto, senza rimandarla a domani o ad altro giorno, poichè l'Ufficio centrale ha già esaminati gli emendamenti dei senatori Ferraris e Saredo e li accetta completamente.

PRESIDENTE. Quand'è così, credo che non ci sia più ragione di rimandare all'Ufficio centrale, che li ha esaminati ed ha deliberato su di essi, gli emendamenti proposti.

Quindi, se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pregherei di nuovo il signor senatore Ferraris a volere inviare per iscritto i suoi emendamenti al banco della Presidenza affinchè si possano discutere.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Quando le Giunte municipali o le Commissioni locali omettano la formazione delle matricole o dei ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali, o non curino la esazione delle tasse o dei dazi deliberati, vi provvede d'ufficio il prefetto, mediante invio di un commissario colle facoltà spettanti alle Giunte o alle Commissioni medesime.

La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal prefetto, e sopportata dal comune, al quale compete l'azione di rivalsa contro chi avesse resa necessaria questa spesa.

Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il prefetto, sentito il Consiglio comunale, e su conforme deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, può ordinare l'appalto per durata non maggiore di un biennio, oltre l'esercizio in corso.

Procederemo, se non si fanno opposizioni, alla discussione di questo articolo, comma per comma.

Al primo comma il senatore Ferraris propone un emendamento, il quale dice così: « Quando le amministrazioni comunali o le Commissioni locali omettessero di formare in tempo utile le matricole ed i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali e quando risultasse che le tasse e i dazi non siano eserciti nei modi e nei termini prescritti, il prefetto vi provvede d'ufficio mediante l'invio di un commissario con le facoltà spettanti alle Giunte o alle Commissioni medesime ».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Meno le prime parole « le amministrazioni comunali », l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'emendamento Ferraris. Devo però avvertire l'onorevole senatore Ferraris che il sindaco è un membro della Giunta, poichè l'art. 131 della vigente legge comunale dispone: « La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco, degli assessori », quindi è la Giunta municipale e non il sindaco che deve curare la formazione dei ruoli e la esazione delle tasse. Tanto vero che il successivo articolo 135 dice: « Appartiene alla Giunta di preparare i ruoli delle tasse ». Dunque non possiamo dare al solo sindaco questa attribuzione che

per legge appartiene di diritto alla intera Giunta.

Pregherei quindi il senatore Ferraris di lasciare le prime parole del progetto dell'Ufficio centrale cioè « le Giunte municipali » perchè questa dizione è in armonia con la legge comunale vigente.

Per il resto, ripeto, accettiamo l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « Quando le Giunte municipali o le Commissioni locali omettessero di formare in tempo utile le matricole ed i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali », ecc. Prima di tutto debbo consultare il Senato se crede di appoggiare l'emendamento presentato dal senatore Ferraris.

Coloro i quali credono di appoggiare questo emendamento, abbiano la bontà di alzarsi.

(Appoggiato).

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. da relatore*. Nell'emendamento Ferraris si adopera la dizione « Giunte comunali », mentre la legge parla di « Giunte municipali ». Se non vi è difficoltà, adoperiamo la formula « Giunte municipali », che è conforme a quella della legge vigente.

PRESIDENTE. Allora si lascerà come dice il testo della Commissione « Quando le Giunte municipali o le « Commissioni locali », ecc.

Se non si fanno osservazioni, questa prima parte dell'articolo s'intenderà approvato.

Veniamo al secondo comma.

« La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal prefetto e sopportata dal comune, al quale compete l'azione di rivalsa contro chi avesse resa necessaria questa spesa ».

A questo comma abbiamo un emendamento ed una aggiunta presentati dal senatore Saredo del seguente tenore: « La spesa dell'invio del Commissario è liquidata dal prefetto ed anticipata dal comune al quale compete l'azione di rivalsa contro chi ha resa necessaria la spesa stessa ».

« La responsabilità è dichiarata dalla Giunta provinciale amministrativa, o su istanza del comune o su denuncia del prefetto o del sottoprefetto ».

L'aggiunta dice: « Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla se-

zione IV del Consiglio di Stato che pronuncia anche in merito ».

Il senatore Saredo poi propone il seguente emendamento a questo secondo comma:

« La spesa dell'invio del Commissario, quale liquidata dal prefetto, sarà pagata dal comune, salvo ad esso la rivalsa contro cui fosse accertata la causa del provvedimento ».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Saredo.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Intendo dichiarare brevemente le ragioni di questa proposta che sono lieto di vedere accettata dall'Ufficio centrale e spero anche dall'onorevole ministro...

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, sì.

SAREDO... Il concetto del progetto è eccellente. Si vuole che gli assessori municipali e i membri delle Commissioni locali i quali rendono necessario l'invio di un commissario prefettizio ne sopportino le spese. Questo è il concetto del progetto ministeriale e dell'Ufficio centrale.

Ma io penso che non basti il dire solamente che la spesa è sopportata dal comune, salvo a questi l'azione di rivalsa; ritengo sia meglio dire che la spesa è anticipata, onde chiarire bene che il comune non sopporta la spesa, ma l'anticipa col diritto di rivalsa.

Ho aggiunto le disposizioni delle quali il Senato ha udito lettura, per dare maggiore efficacia al concetto del disegno di legge: ho proposto, cioè, che la responsabilità sia dichiarata dalla Giunta provinciale amministrativa, o su istanza del Consiglio comunale o su denuncia del prefetto o sottoprefetto.

È necessario che la responsabilità sia dichiarata da una autorità amministrativa, con tutte le garanzie, s'intende, di un procedimento regolare amministrativo, e non obbligare il comune a intraprendere una lite per rivalersi della spesa che ha dovuto anticipare; poichè ove dovesse iniziare un giudizio dinanzi ai tribunali, sarebbe obbligato a percorrere il primo, il secondo grado e andare anche in Cassazione, a costituire un procuratore, a nominare un avvocato e spesso per conseguire il rimborso di

qualche centinaio di lire dovrebbe imbarcarsi in spese delle quali non riconoscerebbe lo sgrado ammontare che alla liquidazione.

Invece la procedura amministrativa è semplice ed economica, quale si addice all'indole della controversia; per cui io penso che la mia proposta risponda agli interessi delle amministrazioni municipali.

Ma vi è una speciale ragione che la raccomanda.

Qui si tratta di quistioni amministrative, per apprezzare le quali occorrono criteri d'ordine particolare. Ora è evidente che un'autorità giudiziaria non è così bene indicata come un'autorità amministrativa, per valutare con piena cognizione di causa gli elementi che possono determinare una responsabilità che ha il suo fondamento nell'apprezzamento di fatti di carattere amministrativo.

Avrà pure sentito il Senato l'altra proposta: quella, cioè, che la dichiarazione di responsabilità si faccia o per istanza del Consiglio comunale o per denuncia del prefetto o del sottoprefetto.

Sappiamo pur troppo che qualche volta i Consigli coprono volentieri i loro assessori, i loro sindaci, dalle responsabilità che sono state da questi incorse e che mettono volentieri a carico dei contribuenti le spese che quelli dovrebbero rimborsare.

Quindi a me pare opportuno, anzi necessario, che il Governo del Re, rappresentato dal prefetto o sottoprefetto, possa supplire alla negligenza, non voglio dire alla complicità, delle amministrazioni comunali, e mettere di sua iniziativa in moto l'azione per la dichiarazione di responsabilità: è questa la ragione per la quale ho aggiunto anche questa proposta, sulla quale spero avere favorevole il suffragio del Senato.

Naturalmente contro la decisione della Giunta provinciale c'è un rimedio; il ricorso, cioè, alla IV sezione del Consiglio di Stato, alla giurisdizione superiore amministrativa, alla quale fanno capo i ricorsi contro provvedimenti e decisioni delle Giunte provinciali.

Questi i motivi per i quali ho proposto l'emendamento, che sono lieto di vedere accolto dall'Ufficio centrale e dal signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris si associa a questo emendamento?

FERRARIS. Sì, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro queste modificazioni?

PELLoux, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le accetto volentieri e mi associo a quello che ha detto il senatore Saredo, cioè esser necessario che i comuni siano ben sorvegliati e che al caso siavi chi possa richiamarli all'ordine. Più si farà in questo senso, e più sarà tutelato l'interesse generale dei comuni.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Io trovo opportune le aggiunte e le modificazioni proposte e dall'Ufficio centrale accettate, soltanto mi rimane un dubbio e vorrei fare una domanda ai miei colleghi che hanno fatte queste proposte.

Dicendo « anticipare dal comune », ne deriva la conseguenza che mai il Comune dovrà definitivamente esserne il debitore.

Ora il decidere sulla responsabilità è questione che noi portiamo molto opportunamente innanzi all'autorità amministrativa.

La decisione che il giudice amministrativo pronuncerà può riconoscere tale responsabilità a carico degli amministratori, ma può anche assolverli; e in tal caso il comune non farà una semplice anticipazione, ma sarà il debitore effettivo.

Quindi mi parrebbe che la parola sopportare si presenti più opportuna perchè il concetto giuridico è completato dalla dichiarazione che il comune sarà rimborsato da chi avrà la responsabilità.

A me pare quindi più opportuna la frase « sopportare ». Ma piuttosto di proporre un emendamento all'emendamento già accettato dall'Ufficio centrale, mi limito a fare una semplice osservazione, che provochi delle dichiarazioni, le quali tolgano il dubbio.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho proposto di sostituire la parola « anticipato », a « sopportata » per una ragione molto semplice. La dichiarazione della responsabilità la fa la Giunta provinciale amministrativa che è autorità tutoria del Comune, cui compete la difesa legittima degli interessi dei

contribuenti comunali. È chiaro poi che la Giunta amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni e il prefetto, nell'esame dei bilanci, possono verificare se quella somma stata stanziata per la spesa del commissario rappresenta un debito irrevocabile del comune o un'anticipazione fatta con diritto a rimborso.

Quando invece si dicesse che la spesa è sopportata dal comune, si risolverebbe *a priori* la questione; si verrebbe a dire che, sino a decisione contraria, il comune ha ben pagato; e il più delle volte sarebbe finita la questione.

Dicendosi invece: «anticipazione» la questione si lascia aperta; ed è questo appunto l'intendimento che mi ha guidato nell'emendamento proposto.

Prego perciò il collega Gadda a consentire che sia mantenuta la parola «anticipata», perchè, ripeto, c'è troppa tendenza a considerare come definitivamente fatte le spese che si anticipano e che dovrebbero essere ripetibili; per cui tener vivo il concetto che la somma che paga un comune non è che *anticipata*, risponde, mi pare, ai buoni principî della responsabilità amministrativa.

PRESIDENTE. Il senatore Gadda non ha fatto proposta; ha dichiarato di rimettersi al giudizio dell'Ufficio centrale. Cosicchè si potrà procedere nella discussione.

Non facendosi altre osservazioni, il secondo comma dell'art. 1 si intende approvato nel testo modificato dal senatore Saredo cui si è associato il senatore Ferraris.

Il terzo comma dell'art. 1 dice così:

«Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il prefetto, sentito il Consiglio comunale, e su conforme deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, può ordinarne l'appalto per durata non maggiore di un biennio, oltre l'esercizio in corso».

A questo comma viene proposto un emendamento dal senatore Ferraris, il quale sostanzialmente dice:

«Se il provvedimento sia stato preso per l'esercizio dei dazi istituendi, il prefetto sentito ecc.».

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Abbiamo finalmente la proposta del senatore Saredo, il quale là dove si dice «che si può ordinare l'appalto dei dazi per un

biennio», vorrebbe che si dicesse «per durata non maggiore di un quinquennio».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale sopra questa proposta non fu unanime; per parte mia dichiaro di accettare il quinquennio, sembrandomi più opportuno.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io, a dire il vero, avrei preferito il progetto ministeriale, il quale con una formola molto generale disponeva che il prefetto, su conforme deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, può provvedere d'ufficio all'appalto dei dazi e di altri cespiti comunali irregolarmente gestiti in economia: e c'è senza determinazione di tempo. Sicchè, giusta il progetto ministeriale, la facoltà del prefetto era esercitata con un potere di apprezzamento discrezionale, vale a dire, secondo le necessità del buon andamento dei servizi nel comune. Invece la maggioranza dell'Ufficio centrale non solo ha tolto al prefetto questo potere discrezionale, ma ne ha circoscritto l'esercizio alla durata di due anni, salvo l'anno in corso.

Allora io, scegliendo un mezzo termine fra il progetto ministeriale, che è quello che avrebbe le mie preferenze, e la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale, ha proposto l'emendamento, per il quale il prefetto può conferire l'appalto per un quinquennio.

Il termine di due anni non è assolutamente accettabile. Quando è che il prefetto dà l'appalto? Quando i servizi vanno male. Ora l'appaltatore, assumendo un servizio che trova disorganizzato, deve cominciare a riordinarlo; e quando ha compiuto questo primo suo compito, deve rimettere la gestione, perchè i due anni sono giunti al termine: dovrà rinunciare al legittimo beneficio che potrebbe trarne in un più lungo esercizio.

Quale sarà l'appaltatore, che vorrà accettare tal carico? Si potrà trovare qualche disgraziato, per tentare un'alea, ma giammai un appaltatore serio, che dia guarentigia di buona amministrazione.

Quindi mi pare che il quinquennio, oltre che ritorna nei termini ordinari delle amministrazioni daziarie, concilia la proposta ministeriale

con quella dell' Ufficio centrale; e perciò lo mantengo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Convengo pienamente con quanto ha detto il senatore Saredo, ed accetto il suo emendamento per le ragioni dette non solo, ma anche per un'altra considerazione.

Qui si parla anche dell'appalto degli altri servizi; ma osservo che gli appalti per i dazi sono per quinquenni; ed ora sono stabiliti « per due quinquenni ».

Ecco perchè, ripeto, accetto completamente la modificazione proposta dal senatore Saredo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento del senatore Saredo, consistente nella sostituzione delle parole: « un quinquennio ».

Il senatore Ferraris insiste nel suo emendamento?

FERRARIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora il terzo comma rimane invariato: soltanto si sostituisce la parola quinquennio, all'altra biennio.

Adesso dunque metto ai voti il complesso dell'art. 1, così modificato:

Art. 1.

Quando le Giunte municipali o le Commissioni locali omettano di formare in tempo utile le matricole ed i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali, e quando risultasse che le tasse e i dazi non sieno attuali e riscossi nei modi e nei termini prescritti, il prefetto vi provvede d'ufficio mediante invio di un commissario con le facoltà spettanti alle Giunte o alle Commissioni medesime.

La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal prefetto e anticipata dal comune, al quale compete l'azione di rivalsa contro chi ha resa necessaria la spesa stessa.

La responsabilità è dichiarata dalla Giunta provinciale amministrativa, o su istanza del comune, o su denuncia del prefetto o del sottoprefetto.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il prefetto, sentito il Consiglio comunale, e su conforme deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, può ordinarne l'appalto per durata non maggiore di un quinquennio.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 2:

Art. 2.

I tesoriери comunali e provinciali sono responsabili in proprio di ogni pagamento fatto in base a mandato irregolare nella forma, o che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio reso esecutivo, o che non sia corredato dalle rispettive deliberazioni nei casi previsti dall'art. 7.

Le contestazioni sulla regolarità dei mandati sono decise dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti, il quale non ha effetto sospensivo.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento che il senatore Ferraris propone a questo articolo:

« I tesoriери comunali e provinciali sono responsabili in proprio di ogni pagamento per mandati, che loro vengono presentati, e non sieno spediti nelle forme disposte cogli articoli 184 e 225 della legge comunale e provinciale e non si riferiscano anche per la capienza alle somme stanziante in bilancio ».

Accetta l'Ufficio centrale questo emendamento?

ASTENGO, *ff. di relatore*. Accetta.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Io temo che parecchi numeri degli articoli della legge comunale e provinciale citati nella disposizione ora in discussione non corrispondano all'ultimo testo unico emanato. Pregherei quindi che prima della votazione si procedesse ad un regolare coordinamento.

FERRARIS. Io ho preso la numerazione degli articoli dal manuale dei senatori.

Voci. Non è l'ultimo testo.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sarebbe meglio non citare gli articoli della legge.

Ci sarà un nuovo testo unico e bisognerebbe quindi tornare indietro e correggere anche in questa legge speciale gli articoli nuovi. Per evitare questo inconveniente propongo perciò di adottare una formula generale, e riferirsi alle « disposizioni di legge ».

Debbo aggiungere un'altra considerazione: non tutte le disposizioni relative alla contabilità dei comuni e delle provincie sono nella legge comunale e provinciale.

Accade spesso che si è obbligati di ricorrere alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per mancanza di disposizioni speciali della legge comunale e provinciale.

Mi pare dunque che sia più prudente un richiamo generale alla legge senza specificare la legge comunale e provinciale.

Pregherei il senatore Ferraris di voler consentire a questa formula più larga e più cauto.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Ho unicamente accennato all'articolo 184 per i comuni e 225 per le provincie in quanto che ciò tendeva a risparmiare una nuova locuzione per indicare le irregolarità, ma, giacchè la proposta dell'onor. Saredo è in genere appoggiata al disposto della legge, non ho nessuna difficoltà che sia omessa la citazione di questi articoli e sia invece adottata la locuzione proposta dal collega Saredo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « in conformità di legge ».

Il signor ministro accetta?

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 2 così modificato.

Art. 2.

I tesorieri comunali e provinciali sono sesponsabili in proprio di ogni pagamento fatto sopra mandato non emesso a norma di legge, od irregolare nella forma, o che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio reso

esecutorio, o che non sia corredato dalle rispettive deliberazioni ne' casi previsti dall'articolo 7 della presente legge.

Le contestazioni sulla regolarità dei mandati, sono decise dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti, il quale non ha effetto sospensivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme disponibili dei comuni e delle provincie devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o loro assimilati; quelle eccedenti gli ordinari bisogni di amministrazione devono essere depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse postali di risparmio o in conto corrente presso Banche di emissione o presso i propri agenti di riscossione, quando sia interceduto apposito patto approvato a norma di legge.

L'acquisto d'immobili potrà essere autorizzato soltanto quando essi siano necessari ad un uso pubblico, ed in questo caso si seguono le norme prescritte dalla legge 21 giugno 1896.

Ai depositi delle Casse postali non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge 27 marzo 1875, n. 2779 (serie 3^a).

La conferma dei depositi deve essere data dal Ministero delle poste, oltrechè al tesoriere, anche al capo dell'Amministrazione nel cui interesse venne fatto il deposito.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo vi è un emendamento del senatore Ferraris che dice:

« Le entrate di cui nell'art. 152 della legge comunale e provinciale saranno immediatamente investite in titoli nominativi dei debiti dello Stato, o da esso garantiti. Le somme che risultassero necessarie per il pagamento delle somme stanziato in bilancio devono essere » ecc.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Mi duole di dover dissentire dal mio amico Ferraris.

Io raccomando al Senato l'accettazione dell'articolo ministeriale. La parola *entrate* non equivale a *somme*. Le entrate sono bensì stanziato in bilancio; ma non sono somme, disponibili o no, perchè non sono realizzate.

Vi è poi un'altra ragione. Veramente la parola del progetto chiarisce l'intendimento del legislatore. Delle *somme disponibili* (vale a dire delle entrate effettivamente incassate) una parte è destinata a provvedere i pubblici servizi, l'altra rimane disponibile; ed allora viene saviamente il legislatore e dice: - Queste somme non le tenete infeconde nelle casse delle tesorerie; impiegatele. - E questo precetto che è già veramente nell'art. 161 della nostra legge comunale e provinciale, ma non vi è bene esplicito e bene chiarito, riceve una più precisa e più efficace sanzione.

Io quindi prego il Senato di votare la proposta ministeriale, la quale del resto risponde anche alle legittime preoccupazioni che hanno determinato l'emendamento del senatore Ferraris.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Ferraris nella sua proposta?

FERRARIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Apro quindi la discussione su questo art. 3 di cui si è data lettura.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Debbo fare una brevissima dichiarazione.

In quest'articolo al penultimo capoverso si dice: della legge 27 marzo 1875, col numero della legge stessa. Nel capoverso precedente si dice: legge 21 giugno 1896 senza citare il numero della legge stessa; ora, se il numero della legge si mette nell'una (ed è bene che vi sia) si deve mettere anche nell'altro tanto più che citare una legge colla sola data può dar luogo ad equivoci, perchè vi possono essere più leggi che abbiano la stessa data e siano promulgate nello stesso giorno.

Ora il numero della legge 21 giugno 1896 è il 218; così si completa questa disposizione.

PRESIDENTE. Quando si farà il coordinamento della legge, si terrà conto in quest'articolo delle osservazioni testè fatte dal senatore Saredo.

Art. 4.

Nei contratti colle provincie e coi comuni è ammessa di regola la cauzione in numerario o in titoli di debito dello Stato, o da questo garantiti al corso di Borsa.

Sono estese a tali cauzioni le disposizioni che regolano il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti delle cauzioni nei contratti con lo Stato.

In via di eccezione la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare che per speciali contratti la cauzione sia data mediante prima ipoteca sui beni stabili, il cui valore, accertato, occorrendo, da periti scelti dalla Giunta provinciale amministrativa, sia doppio di quello della cauzione da prestare.

Al primo comma di questo articolo il senatore Ferraris presenta un emendamento che è del tenore seguente:

« Nei contratti colle provincie e coi comuni la cauzione deve di regola prestarsi in moneta legale od in titoli come all'articolo precedente al valore di borsa del giorno precedente ».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Sui primi paragrafi sono d'accordo coll'onor. presidente, poichè il concetto nella sostanza su per giù è identico; è solo questione di parole. Devo però dire che anche nell'Ufficio centrale io avevo proposto la soppressione della frase *di regola*, perchè la cauzione deve essere sempre o in danaro, o in titoli garantiti dallo Stato, e non accetterei nemmeno che in via di eccezione si possa dare sopra beni stabili.

Una dolorosa esperienza, specialmente in materia di esattoria, ci ha insegnato che le cauzioni date sui beni stabili hanno fatto sopportare ai comuni perdite enormi, perchè di quello che era stato valutato cinquanta, il giorno che fu messo all'asta non se ne è fatto che cinque.

Pur di portare la legge in porto ho ceduto all'opinione della maggioranza; ma, giacchè ora si discute della cauzione, io persisto a dichiarare che non accetterei cauzioni sopra beni stabili, ma le vorrei tutte in numerario od in titoli garantiti dallo Stato.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ricordo che nel mese di dicembre 1898 si è discussa questa questione e che fu stabilito di ammettere la cauzione mercè ipoteca su beni stabili, quando per l'entità dei

contratti occorressero come cauzione somme tali da non potersene pretendere la prestazione in numerario od in titoli di rendita pubblica.

Capisco l'osservazione fatta dal senatore Astengo e condivido anche il suo concetto; ma io lo pregherei a non voler insistere dal momento che l'Ufficio centrale l'aveva messa in queste forme; nel caso contrario c'ingolferemmo nuovamente in una lunga discussione che potrebbe anche ritardare l'approvazione dell'articolo.

SAREDO. Domande la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Anche io era d'accordo col collega Astengo; ma dinanzi alle osservazioni svolte nella precedente discussione da diversi colleghi, i quali hanno avvertito che qualora si sopprimesse la cauzione in beni stabili, si potrebbero verificare dei casi in cui i comuni non trovassero chi volesse assumere certi servizi od imprese, si è subito la legge delle necessità.

Io dunque mi associo pienamente all'emendamento proposto del senatore Ferraris nella prima parte, che in luogo, cioè, della dizione: « è ammessa e... » si dica: « dovrà prestarsi ». Solamente faccio la proposta che si sopprimano le parole « di regola ».

Il « dovrà prestarsi » è imperativo, e l'aggiungervi le parole « di regola », potrebbe modificare il concetto nel senso che la cauzione in danaro abbia quasi carattere facoltativo.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

FERRARIS. Io proporrei che in luogo della espressione « in moneta legale », come avevo proposto io stesso, si adoperasse invece quella dell'art. 330 del Codice di procedura civile, direi « con denaro ».

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di andare a cercare altre leggi: quando si dice « in danari » mi sembra che tutto sia chiarissimo.

Dunque sul primo e sul secondo comma di questo articolo quarto, mi pare non vi siano contestazioni.

All'ultimo comma che dice:

« In via di eccezione la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare che per speciali contratti la cauzione sia data mediante prima ipoteca sui beni stabili, il cui valore, accertato, occorrendo, da periti scelti dalla Giunta provinciale amministrativa, sia doppio di quello

della cauzione da prestare »; il senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

« In via di eccezione la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare che per contratti speciali la cauzione possa essere data mediante prima ipoteca iscritta sui beni stabili, il cui valore, accertato con giudizio giurato da periti nominati dalla Giunta provinciale, superi il doppio della cauzione stessa ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

ASTENGO, *ff. di relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Ed il ministro lo accetta?

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti:

Art. 4.

« Le cauzioni per l'esecuzione dei contratti, nell'interesse dei comuni e delle provincie, dovranno prestarsi in danaro, od in titoli al portatore del Debito dello Stato o da questo garantiti, al valore di Borsa del giorno precedente ».

« Sono estese a tale cauzione le disposizioni che regolano il versamento nella Cassa depositi e prestiti delle cauzioni nei contratti con lo Stato.

« In via di eccezione la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare che per speciali contratti la cauzione sia data mediante prima ipoteca sui beni stabili, il cui valore accertato, occorrendo, da periti scelti dalla Giunta provinciale amministrativa, sia doppio di quello della cauzione da prestare ».

Metto ai voti questo articolo così emendato. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi dei dazi e delle tasse comunali, come pure i beni destinati ai pubblici servizi, non possono formare oggetto di procedimento esecutivo.

Le entrate patrimoniali iscritte in bilancio sono, a tale effetto pareggiate ai proventi suddetti per l'esercizio in corso.

Il senatore Ferraris ha presentato un emendamento così concepito:

« I proventi dei dazi e delle tasse comunali,

come pure i beni destinati ai pubblici servizi, non potranno mai, in nessun caso, essere soggetto nè a cessione nè a sequestro, nè ad alcun pignoramento per esecuzione».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Accetto l'emendamento. È una formula più chiara.

SAREDO. Io comprendo ed approvo il concetto del senatore Ferraris. Ma è bene che il Senato sappia l'importanza della deliberazione che sta per prendere.

Qui si dice: « I proventi, ecc. non possono formare soggetto di cessione ».

Con ciò si stabilisce che il comune non può cedere, nemmeno se vi abbia la più evidente convenienza amministrativa, nessuno di questi redditi.

Io, ripeto, in massima lo approvo; ma è una molto grave innovazione, che dev'essere seriamente ponderata.

ASTENGO *ff. di relatore*. Nell'emendamento, a me consegnato, non vi è questa parola *cessione*. « Dice: « non potranno esser oggetto di alcun procedimento, nè di sequestro, nè di pignoramento, nè di esecuzione ».

PRESIDENTE. Allora si direbbe: « nè a sequestro, nè ad alcun procedimento di esecuzione » cancellando la parola *cessione*.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per evitare questa contestazione proporrei che venisse votato il testo ministeriale puramente e semplicemente, come è stato accettato dall'Ufficio centrale.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. È questa la proposta che volevo fare anch'io tanto più che nell'emendamento presentato non vi sarebbe la chiarezza del progetto ministeriale.

Prego il Senato di votare l'articolo quale fu presentato nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris insiste nel suo emendamento?

FERRARIS. Non v'insisto.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno opposizioni, pongo ai voti l'articolo 5 quale è proposto dal Ministero.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni anno, sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale forma il ruolo delle rendite patrimoniali comunali, che viene pubblicato all'albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e le variazioni di partita sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Dopo un mese dalla pubblicazione e notificazione, il ruolo viene rimesso al prefetto, che decide, sentito il Consiglio di prefettura, sui ricorsi che nel frattempo gli fossero stati prodotti, e lo rende esecutivo.

La riscossione avviene con la procedura privilegiata stabilita per la tassa di registro col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 236, con le seguenti modificazioni:

L'atto d'ingiunzione è emesso dal sindaco e notificato al debitore per mezzo del messo comunale.

In caso di opposizione in via giudiziaria, l'atto relativo dev'essere notificato al sindaco del comune entro un mese dalla notificazione dell'atto d'ingiunzione. La competenza è del pretore o del tribunale, secondo le norme ordinarie della competenza per valore.

Tale procedura è pure applicabile alla riscossione dei residui attivi liquidati nella decretazione dei conti.

Con le stesse norme si eseguirà la riscossione delle rendite patrimoniali e dei residui attivi delle provincie.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Mi permetto di presentare al Senato alcuni emendamenti. Un primo emendamento, piuttosto di forma che di sostanza, riguarda il primo capoverso, dove si dice: « Ogni anno, sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale forma il ruolo delle rendite patrimoniali ».

Ora il ruolo lo forma la Giunta, mentre il Consiglio comunale lo delibera. Quindi propongo che si dica: « Ogni anno sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale delibera il ruolo, ecc. ».

ASTENGO, *ff. di relatore*. Accetto la modificazione.

SAREDO. Sono lieto che il relatore accetti la modificazione.

Il secondo emendamento riguarda il terz'ultimo capoverso.

Qui si dice: « La competenza è del pretore o del tribunale secondo le norme ordinarie della competenza per valore ». Con questo si è certamente voluto dire che giudice di queste controversie devono essere o il pretore o il tribunale, non mai il giudice conciliatore. Ma la formula dell'articolo che aggiunge: « Secondo le norme ordinarie della competenza per valore » importerebbe che per le controversie di valore inferiore a lire cento si dovrebbe andare davanti al giudice conciliatore. Ora, voi sapete che per effetto di una legge molto infelice abbiamo ora che la giurisdizione del giudice conciliatore, che prima si esplicava fino a 50 lire, venne portata a 100 lire. Con la dizione: « Secondo le norme ordinarie della competenza per valore » potrebbe nascere il dubbio, ripeto, che quando la controversia è inferiore a 100 lire ne debba essere devoluta la cognizione al giudice conciliatore.

Ora questo non è ciò che vuole l'Ufficio centrale. Anch' io desidero che si sottragga in modo assoluto la risoluzione di queste controversie al giudice conciliatore. Epperò propongo che si dica: « La competenza è del pretore per tutte le controversie il valore delle quali non ecceda le L. 1500, e del tribunale civile per quelle di valore superiore alla somma predetta ». In questa maniera si stabilisce chiaramente che la giurisdizione del giudice conciliatore è esclusa in modo assoluto.

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta modificazione.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Anche io l'accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con la modificazione proposta dal senatore Saredo ed accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 6.

Ogni anno, sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale delibera il ruolo delle rendite patrimoniali comunali, che viene pubblicato all'albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e le variazioni di partita sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Dopo un mese dalla pubblicazione e notificazione, il ruolo viene rimesso al prefetto, che decide, sentito il Consiglio di prefettura, sui ricorsi che nel frattempo gli fossero stati prodotti, e lo rende esecutivo.

La riscossione avviene con la procedura privilegiata stabilita per la tassa di registro col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 236, con le seguenti modificazioni:

L'atto d'ingiunzione è emesso dal sindaco e notificato al debitore per mezzo del messo comunale.

In caso di opposizione in via giudiziaria, l'atto relativo dev' essere notificato al sindaco del comune entro un mese dalla notificazione dell'atto d'ingiunzione. La competenza è del pretore per tutte le controversie, il valore delle quali non ecceda le lire 1500, o del tribunale civile per quelle di valore superiore alla somma predetta.

Tale procedura è pure applicabile alla riscossione dei residui attivi liquidati nella decretazione dei conti.

Con le stesse norme si eseguirà la riscossione delle rendite patrimoniali e dei residui attivi delle provincie.

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7.

Agli articoli 135, comma 3°, e 225, comma 7° della legge 4 maggio 1898, n. 164 e 37 del regio decreto 6 luglio 1890, n. 7036 (1° e 3° comma) dell'art. 135 del testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, sono sostituiti i seguenti:

Art. 135, comma 3°. — Di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria.

Art. 225, comma 7°. — Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo all'altro di una stessa categoria.

Art. 37. — Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e nei modi indicati dall'art. 180 della legge 4 maggio 1898, spetta al sindaco ed al presidente della Deputazione provinciale di provvedere al pagamento delle spese fisse; e spetta alla Giunta municipale ed alla Deputazione provinciale di deliberare sulla erogazione dei fondi a calcolo per le spese variabili, e dei fondi per le spese impreviste.

Possono però il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale, in via d'urgenza, ordinare spese sui detti fondi, con obbligo di darne notizia alla Giunta municipale, o rispettivamente alla Deputazione provinciale, nella prima adunanza per averne la ratifica.

Gli assegnamenti fatti in bilancio non possono essere accresciuti da entrate o profitti di qualsiasi provenienza.

PRESIDENTE. Il senatore Saredo a questo articolo propone i seguenti emendamenti.

Chiede prima di tutto che vengano sopresse nel primo comma le parole: « 1° e 3° comma dell'art. 135 del testo unico, approvato con Regio decreto 19 settembre 1899, n. 394 ».

Poi propone che venga fatto un articolo separato dei tre ultimi capoversi, i quali formerebbero così l'art. 8.

L'Ufficio centrale che ne pensa?

ASTENGO, *ff. di relatore*. È una formola più esatta e non si verrebbe così a dare autorità di legge ad un regolamento approvato con decreto reale.

PRESIDENTE. E il signor ministro accetta questa proposta?

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

SAREDO. Domando la parola per spiegare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In quest'articolo si fa riferimento espresso a disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Ora, intendimento del ministro proponente, al quale sottoscrivo, è di dare autorità di legge a disposizioni regolamentari. Effettivamente l'indole di queste disposizioni ha vero e proprio carattere legislativo. Merita quindi approvazione la proposta ministeriale.

Ciò che io non ho approvato è piuttosto la forma.

In altri termini, questo articolo dice: Agli articoli tali del regolamento si sostituiscono questi altri. Ora, è chiaro che questi articoli, una volta votati dal Parlamento e sanzionati dal Re, diventano articoli di legge; per cui, se fossero intercalati nel regolamento, si avrebbe questa singolarità: che, in mezzo alle disposizioni regolamentari, si troverebbero degli articoli i quali avrebbero virtù di legge.

Accettando perciò il contenuto del progetto, domando solo che sia soppresso il riferimento agli articoli del decreto 6 luglio 1890 per la esecuzione della legge comunale e provinciale e agli articoli del regolamento 19 settembre 1897.

E qui, giacché mi si presenta l'occasione, mi duole il doverlo confessare, se ne è fatta una un po' grave.

Il decreto 6 luglio 1890 sulla contabilità dei comuni e delle provincie è stato smembrato. Una parte dei suoi articoli è stata intercalata nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 e l'altra parte è stata invece incorporata nel regolamento del 1899.

Evidentemente qui c'era una questione molto semplice: o il contenuto di questo decreto era legge, perchè poteva ritenersi emanato in virtù di una delegazione legislativa, e in questo caso doveva tutto intercalarsi nella legge; o era materia regolamentare e tutto doveva passare nel regolamento.

Ad ogni modo, non si è sollevata alcuna controversia; e quindi stiamo a quello che è stato fatto. Ma poichè abbiamo qui occasione di evitare una incongruenza legislativa, mi si passi la frase, evitiamola e ringrazio il ministro e l'Ufficio centrale di avere accettato il mio emendamento.

Giacché ho la parola mi permetto di proporre che quando sia terminata la discussione di questo disegno di legge si dia incarico all'Ufficio centrale d'accordo col ministro di procedere al coordinamento di tutto il disegno stesso, per evitare possibili antinomie.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Se io ho ben compreso, l'osservazione porterebbe a lasciare come ora si trova la disposizione del regolamento. Dietro ciò avremo il regolamento in contraddizione con le disposizioni che andiamo a votare ora nella legge.

Mi pare che qualche modificazione bisognerebbe portare nel regolamento perchè non ci sia antinomia fra questo e la legge.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Mi permetta l'egregio collega che io gli dica che antinomia non vi può essere.

Viene una legge che stabilisce dei precetti chiari e precisi; evidentemente questa, non solo perchè posteriore, ma perchè legge, ha una prevalenza assoluta sulle disposizioni dei regolamenti; non c'è bisogno di dire che la legge abroga il regolamento. D'altra parte sarebbe nuovo nel nostro diritto pubblico che si dicesse che una legge abroga un regolamento; l'abrogazione dei regolamenti è competenza del Governo del Re.

Qui si ha una nuova legge che spero, entrerà in vigore, per la quale, non solo scompaiono le disposizioni di regolamento, ma anche le disposizioni di quelle leggi che fossero in contraddizione con la legge nuova.

Ecco perchè credo che non sia savio precetto di tecnica legislativa il fare riferimento agli articoli del regolamento, alle disposizioni dei quali si sostituiscono precetti di legge.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Mi pare che da queste osservazioni ne dovrebbe discendere un certo impegno nel Governo di modificare il regolamento, altrimenti vi sarebbe una confusione.

Io prego quindi il ministro di dire se farà una coordinazione del regolamento in questo senso.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha detto il senatore Saredo, le disposizioni di questa legge passano su tutto il resto; ed io accetto la proposta di lui nel senso che, quando sarà approvata la legge, essa cancellerà tutto quello che vi possa essere anteriormente di contrario alla medesima, e, se occorreranno disposizioni regolamentari per chiarirla, il Governo provvederà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7 come è stato presentato dal Governo, con la soppressione proposta, e meno i tre ultimi comma che formeranno il nuovo articolo 8.

Lo rileggo:

Art. 7.

Agli articoli 135, comma 3°, e 225, comma 7° della legge 4 maggio 1898, n. 164 sono sostituiti i seguenti:

Art. 139, comma 3°. — Di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria.

Art. 225, comma 7°. — Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti i tre ultimi comma dell'art. 7, che formano il nuovo articolo 8.

Art. 8.

Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e nei modi indicati dall'art. 180 della legge 4 maggio 1898, spetta al sindaco ed al presidente della Deputazione provinciale di provvedere al pagamento delle spese fisse; e spetta alla Giunta municipale ed alla Deputazione provinciale di deliberare sulla erogazione dei fondi a calcolo per le spese variabili, e dei fondi per le spese imprevedute.

Possono però il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale, in via di urgenza, ordinare spese sui detti fondi, con obbligo di darne notizia alla Giunta municipale, o rispettivamente alla Deputazione provinciale, nella prima adunanza per averne la rettifica.

Gli assegnamenti fatti in bilancio non possono essere accresciuti da entrate o profitti di qualsiasi provenienza.

(Approvato).

Art. 9.

Al 1° paragrafo dell'articolo 184 della legge 4 maggio 1898, num. 164, è sostituito il seguente:

« L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo,

l'esercizio si protrae sino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso».

(Approvato).

Art. 10.

In fine dell'articolo 47 del regio decreto 6 luglio 1890 (art. 46 del testo unico approvato col regio decreto 19 settembre 1899, n. 394) è aggiunto il comma seguente:

« Scaduti i termini indicati in questo articolo, ove sia trascorso il periodo della sessione primaverile, i Consigli comunali sono convocati straordinariamente per la discussione del conto, prima che cominci la sessione autunnale ».

Il senatore Saredo ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere sottoporrà all'approvazione del Consiglio, il conto munito della sua firma e corredato di tutti gli atti giustificativi.

« Il conto è presentato al Consiglio accompagnato dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale ».

« Scaduti i termini indicati nel presente articolo, ove sia trascorso il periodo della Sessione primaverile, i Consigli comunali sono convocati straordinariamente per la discussione del conto, di modo che questo sia compiuta prima dell'apertura della Sessione di autunno ».

A questo stesso articolo, il senatore Ferraris propone il seguente altro emendamento:

« Scaduti i termini indicati in questo articolo ove sia trascorso il periodo della Sessione primaverile, i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente per la discussione del conto in tempo ed in modo che questo sia compiuto prima dell'apertura della Sessione di autunno ».

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

SAREDO. La ragione di questo emendamento è la stessa di quella che mi ha determinato l'emendamento poc'anzi votato.

Qui c'è un altro riferimento al regolamento, e naturalmente propongo che vi si sostituisca la disposizione organica di legge.

Ma c'è anche un'altra ragione che mi ha indotto a proporre la sostituzione integrale di un articolo a quello del progetto in discussione.

L'aggiunta al progetto di legge è un capoverso che verrebbe in aggiunta a un altro articolo di legge e a un articolo di regolamento; per cui si dovrebbe prima leggere il testo che ora si vota, poi risalire al regolamento comunale e poi alla legge. È molto più semplice fare un articolo unico, che abbia il contenuto di tutti gli articoli modificati e dei capoversi conservati.

Nel testo del regolamento è detto che il tesoriere presenterà il suo conto corredato della relazione della Giunta municipale e dei revisori del conto.

E così avverrebbe che i revisori del conto e la Giunta municipale dovrebbero consegnare le loro relazioni al tesoriere, il quale, a sua volta, le presenterebbe al Consiglio.

Ciò non è veramente conforme alle rispettive condizioni del tesoriere, che è un impiegato e della Giunta, della deputazione provinciale e dei revisori dei conti, che sono membri elettivi dell'Amministrazione provinciale e comunale. Ecco perchè ho proposto l'emendamento di cui è stata data lettura dal nostro presidente.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In sostanza mi pare che il senatore Saredo abbia detto: È meglio aggiungere una disposizione esplicita piuttosto che citare gli articoli di legge cui essa si riferisce.

Io non ho difficoltà di accettare l'emendamento, tanto più che il senatore Saredo vuole introdurre nella legge quello che già è stabilito nell'art. 146 del regolamento della legge comunale e provinciale.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onor. senatore Saredo; però, intendiamoci bene, dovrebbe costituire un ultimo paragrafo, dopo quello cui si riferisce l'emendamento Ferraris. E si direbbe: « Scaduti i termini di quest'articolo, ove sia trascorso il periodo della sessione primaverile, i Consigli comunali sono convocati straordinariamente per la discussione del conto

in modo che questa sia compiuta prima dell'apertura della sessione di ottobre ».

PRESIDENTE. S'intende il conto, quando sarà presentato all'autorità superiore, ossia dopo deliberato dal Consiglio comunale. Entro tre mesi il tesoriere proporrà il conto che sarà accompagnato dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale in modo che tutto sia compiuto prima dell'apertura della sessione d'autunno.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. L'osservazione del nostro presidente è opportuna; debbo avvertire però che ne ho tenuto conto nella forma dell'emendamento.

Ecco quello che dice l'attuale regolamento: « Il conto del tesoriere, munito della sua firma, è sottoposto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'approvazione del Consiglio, corredato da tutti gli atti e documenti giustificativi nonchè della relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale e Deputazione provinciale ».

Ora mi è parso che si debba distinguere il conto del tesoriere dalle relazioni dei revisori, della Giunta e della Deputazione: il conto ha già subito il riscontro dei revisori; ad esso si aggiunge la relazione della Giunta comunale o della Deputazione provinciale; conti e relazioni sono presentati al Consiglio.

In questo modo la discussione che fa il Consiglio ha per elementi il conto del tesoriere con tutti i documenti giustificativi, la relazione dei revisori, la relazione della Giunta municipale o quella della Deputazione provinciale. Ora nel regolamento mi pareva che questo fosse non chiaramente espressa; di qui la ragione dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Per me è evidente questo: che quando il tesoriere ha presentato il suo conto con tutti i documenti giustificativi, spetta al Consiglio comunale di fare quello che a lui appartiene, cioè sentire il parere dei revisori dei conti e poi giudicare, approvare o modificare il conto e mandarlo poi alle autorità competenti. Allora solo la Deputazione provinciale e la Giunta amministrativa si occupano del merito del conto, ma non prima.

Vuol dire che le cose cammineranno come di solito.

Tutti i giorni le Giunte comunali deliberano

sui conti consuntivi presentati, sentono il parere dei revisori e sentito questo giudicano.

Interviene il giudizio del Consiglio comunale; esso manda il voto con questi documenti alla autorità competente, la quale decide se il conto debba essere approvato oppure no.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Per chiarire bene le cose, dirò che la pratica, secondo le vigenti discipline, è questa, che il tesoriere presenta il conto al municipio e il sindaco o la Giunta municipale lo passano ai revisori, i quali devono preparare la loro relazione e, quando è preparata, passa insieme al conto al Consiglio comunale perchè lo approvi in prima istanza.

PRESIDENTE. La cosa non può essere intesa diversamente.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare però che siamo tutti di accordo.

Cosa dice l'articolo 9?

L'art. 9 dice: « In fine dell'art. 47 del regio decreto 6 luglio 1890 (art. 146 del testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1899, n. 394) è aggiunto il comma seguente ».

Ora che cosa ha fatto l'on. Saredo? Ha citato la disposizione dell'art. 146.

La differenza forse è in questo, secondo me: il primo alinea dell'emendamento del senatore Saredo finisce colle parole « e i documenti giustificativi » mentre l'articolo continua. Poi viene il punto cui accenna la relazione. Egli ha, in una parola, distinto le disposizioni che nel testo si contengono in un articolo solo. La cosa è la stessa poichè non si tratta che dell'art. 146 messo sotto altra forma.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Rileggo l'art. 9 (ora 10) con le modificazioni proposte ed accettate dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 9 (ora 10).

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere sottoporrà all'approvazione del Consiglio il conto, munito della sua firma, e corredato di tutti gli atti giustificativi.

Il conto è presentato al Consiglio, accompagnato dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale.

Scaduti i termini indicati nel presente articolo, ove sia trascorso il periodo della Sessione primaverile, i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente per la discussione del conto, in modo che questa sia compiuta prima dell'apertura della Sessione d'autunno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

E così l'esame di questo progetto di legge è terminato. Sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, dopo che l'Ufficio centrale avrà riferito sul suo coordinamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari ed i senatori sorteggiati per fungere da scrutatori, a voler procedere allo spoglio delle urne per le votazioni a scrutinio segreto testè compiute.

(Si procede allo spoglio delle urne).

Discussione del progetto di legge: « Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore della Esposizione d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie » (N. 47).

PRESIDENTE. Ora procederemo, alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore della esposizione d'igiene in Napoli e della esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 47).

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione, chiedo al signor ministro delle finanze se acconsente che venga soppresso l'art. 2, come propone l'Ufficio centrale.

CARMINE, ministro delle finanze. La Commissione permanente di finanze dichiara nella sua relazione di accettare con riluttanza l'art. 1° di questo disegno di legge e propone la soppressione dell'art. 2°.

Ora, ci tengo proprio ad affermare che ho proposto le disposizioni contenute nell'art. 1° con non minore riluttanza di quella manifestata dalla Commissione di finanze; e si fu questa riluttanza stessa che mi ha suggerito le disposizioni contenute nell'art. 2°, allo scopo di mettere un freno a troppo frequenti simili concessioni.

Ma la Commissione di finanze partendo da un diverso punto di vista dubita inecce che questo art. 2° non un freno, ma costituisca un pericolo. Siamo quindi tutti d'accordo nel fine che si vuol raggiungere; solo differiamo nel criterio della scelta dei mezzi. Ora mi si permetta di rammentare che spesso si creano istituzioni, si iniziano intraprese d'interesse pubblico e nei preventivi si fa calcolo sicuro sul prodotto di una lotteria da chiedersi, e di cui s'invocherà la concessione basandosi sul precedente di analoghe intraprese e istituzioni che ebbero già tale favore. Dato questo stato di cose, a me sembrava che una disposizione come quella contenuta nell'art. 2° del disegno di legge potesse costituire un freno in avvenire, nel senso che al di là dei limiti stabiliti dall'articolo i procuratori di queste intraprese non potevano più basare i loro calcoli sopra il vantaggio di simili lotterie: alla Commissione permanente di finanze pare invece che basterà una maggior fermezza del ministro delle finanze ad opporsi a simili concessioni.

Io tengo a dichiarare alla Commissione ed al Senato che nel breve tempo durante il quale ho l'onore di reggere il Ministero delle finanze, ho già resistito più e più volte a simili domande, ma quando ci troviamo di fronte a intraprese, ad istituzioni analoghe a quelle contemplate dall'art. 1 del disegno di legge, le quali basano le loro domande, le loro pretese, appunto sopra precedenti analoghi, riesce assai difficile la resistenza; come del resto ammette anche la Commissione di finanze, dal momento che accetta la disposizione dell'art. 1.

Per questi motivi a me sembrava che la disposizione dell'art. 1 potesse costituire un vero freno, ma poichè nella sostanza siamo perfet-

tamente d'accordo, e poichè si solleva il dubbio che lo scopo a cui io miravo proponendo la disposizione dell'art. 2 potrebbe, non solo non esser raggiunto, ma anzi ottenere un risultato affatto diverso, non ho ragione di insistere, e accetto completamente la proposta della Commissione permanente di finanze, di limitare, cioè, il disegno di legge all'art. 1.

FINALI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *ff. di relatore*. La Commissione permanente di finanze è ben lieta di aver provocato queste dichiarazioni dell'onorevole ministro, e di averne ottenuta l'accettazione della soppressione dell'art. 2 del progetto di legge, il quale, secondo essa, piuttosto che essere un freno, costituiva il pericolo di ottenere l'effetto contrario, rendendo quasi normale la concessione annua di lotterie.

Non importa neppure aggiungere che se i provvedimenti legislativi dovessero essere fatti in considerazione della persona che in un dato momento si trova a reggere un Ministero, si poteva fare a meno della soppressione dell'articolo, confidando nella fermezza risoluta dell'onorevole ministro delle finanze; ma siccome nelle leggi bisogna riguardare anche l'avvenire, e avere un concetto generale ed obiettivo, così la Commissione, che fu indotta da considerazioni di prudenza a proporre la soppressione dell'art. 2, non può che essere soddisfatta di avere ottenuto l'assenso del signor ministro.

PRESIDENTE. Dunque il disegno di legge è ridotto ad un articolo unico che rileggo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di tasse, due Lotterie Nazionali, una per somma non eccedente L. 2,000,000 a favore dell'Esposizione d'igiene che si terrà a Napoli nell'anno 1900 a cura ed iniziativa del Comitato locale della Lega Nazionale contro la tubercolosi e dell'Associazione *Pro Napoli*, e l'altra per somma non superiore a L. 700,000 a favore dell'Esposizione agricolo-industriale che si terrà a Verona pure nel 1900.

L'estrazione dei premi dovrà farsi invariabilmente nei giorni che all'uopo saranno stabiliti nei decreti ministeriali che ne approveranno i piani di esecuzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e il progetto di legge, che consta di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi:

Senatori votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	4
Astenuti	3

Il Senato approva.

Approvazione della spesa straordinaria per il quarto decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento:

Senatori votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	3
Astenuti	3

Il Senato approva.

Passaggio dalla Regia marina al Regio esercito di talune categorie di militari in congedo:

Senatori votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	3
Astenuti	3

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico.

Senatori votanti	66
Maggioranza	34
Il senatore Lanzara	ebbe voti 34
» Teti	» 21
» Rattazzi	» 3

Proclamo quindi eletto il senatore Lanzara a membro della Commissione di sorveglianza al Debito pubblico.

Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti	66
Maggioranza	34
Il senatore Gadda	ebbe voti 36
» Mirri	» 12
» Primerano	» 8
Voti nulli o dispersi	5

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione permanente di finanze il senatore Gadda.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Coordinamento del disegno di legge:

Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (N. 26).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (N. 9);

Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (N. 26);

Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore della Esposizione d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie (N. 47).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (cap. n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-1900) (N. 56);

Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili (N. 50);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900 (N. 37);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-1900 (N. 60).

Dopo ciò dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1900 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.